


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 ottobre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 9.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 10.

Integrazione alla L.R. 16 aprile 1992, n. 22 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992) e alla L.R. 21 gennaio 1993, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993).
Pag. 5

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 11.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione delle Aree protette Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 12.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 «Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 13.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame
Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972 n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (status dei consiglieri e gruppi consiliari) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 15.

Convalida della deliberazione della giunta regionale n. 88-32029 del 31 gennaio 1994 «Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 16.

Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12 e 23 aprile 1990, n. 45, in materia di determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 18.

Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali» Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 25.

Proroga scadenza termini di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della regione Emilia-Romagna relativa al quinquennio 1990/1994 di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26.

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della legge regionale 11 marzo 1987, n. 8 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 27.

Disciplina dello smaltimento dei rifiuti Pag. 22

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28.

Disciplina delle attribuzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche Pag. 28

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 9.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Il totale generale delle entrate della regione Piemonte per l'anno finanziario 1994 è approvato in lire 18.921.955.868.848 in termini di competenza e in lire 21.921.515.655.066 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla regione ed il versamento alla cassa della regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1994.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Il totale generale delle spese della regione Piemonte per l'anno finanziario 1994 è approvato in lire 18.921.955.868.848 in termini di competenza ed in lire 21.921.515.655.066 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994, in conformità delle disposizioni, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni (Norme di contabilità regionale).

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1994 con i prospetti allegati, di cui all'art. 33 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della regione per il periodo 1994-1996 allegato alla presente legge.

Art. 5.

Riclassificazione della spesa

1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.

Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1994, è autorizzata, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 270.000.000.000.

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero: 20140, 20160, 20200, 20210, 20220, 20270, 20455, 20470, 20550, 20630, 20982, 20995, 21020, 23600, 23770, 24700, 25470, 25580, 27170, 27190, 26300, 26640, 23640, 23980, 24360, 23780, 25120, 20020, 20030, 20480, 20640, 20360, 20370, 20390, 20400, 20450, 20460, 20130, 20140, 20150, 20570, 20155, 26660, 26905.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la contrazione di mutui per lire 68.000.000.000 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1993.

4. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 48.000.000.000 per l'anno finanziario 1995 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce «Oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1994-1996.

Art. 7.

Spese obbligatorie e d'ordine

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

2. Tale allegato è integrato dai seguenti capitoli: 10382, 10402, 10404, 10406, 10442, 10444, 10552, 10875, 11590, 11600, 11615, 11710, 11720, 11750, 20450, 26500, 26520, 26540, 26550.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'art. 15, comma primo, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni) e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 9.

Garanzie prestate dalla Regione

1. È approvato, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.

Pagamenti mediante apertura di credito

1. È approvato, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, il progetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

2. Tale allegato è integrato dai seguenti capitoli: 13465, 13830, 14001, 14010, 14011, 23031, 23070, 23071, 23078, 23306, 23308, 23309, 23312, 23313, 23314, 23316, 23317, 23318, 23319, 23322, 23570.

Art. 11.

Fondi globali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994:

a) del capitolo n. 15910 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);

b) del capitolo n. 27170 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo» (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 12.

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa, di cui all'art. 40 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1994 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 102.398.795.592 ed è iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 13.

Organizzazione e partecipazione a convegni

1. La spesa per la realizzazione degli interventi, di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 599.373.240 ed è iscritta al capitolo n. 10330.

2. La spesa per l'erogazione dei contributi, di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della L.R. 6/77, è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 700.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10930.

3. La spesa per la concessione dei contributi, di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della L.R. 6/77, è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 219.738.400 ed è iscritta al capitolo n. 10940.

Art. 14.

Contributo all'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte

1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico Sociali (I.R.E.S.) del contributo, di cui all'art. 22 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 (Disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte. Abrogazione legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni), è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 5.400.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10960.

Art. 15.

Contributo all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte

1. I contributi, di cui all'art. 17, lettera b), della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 (Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte - E.S.A.P.) e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati per l'anno finanziario 1994 in lire 2.659.000.000 e sono iscritti al capitolo n. 13020.

Art. 16.

Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo, di cui all'art. 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione), è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 200.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10900.

Art. 17.

Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane

1. La spesa per la concessione alle Comunità Montane del contributo nelle spese di funzionamento, di cui all'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: «Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane») e successive modificazioni e integrazioni, è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 1.260.263.000 ed è iscritta al capitolo n. 13900.

Art. 18.

Provvedimenti a favore del movimento cooperativo

1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo), è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 320.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 11140.

Art. 19.

Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria

1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) e successive modificazioni e integrazioni, è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 140.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10100.

Art. 20.

Personale dei Parchi e delle Riserve naturali

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) e successive modificazioni e integrazioni, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 13.500.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15180.

Art. 21.

Interventi per i Parchi e le Riserve naturali

1. La spesa per l'attuazione degli interventi, di cui alla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394»), è stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 4.500.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15315.

Art. 22.

Museo regionale di Scienze naturali

1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali) e successive modificazioni e integrazioni, è determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 1.100.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 11580.

Art. 23.

Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano»

1. La spesa per gli interventi, previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano») per la tutela del «Lupo italiano», è stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 70.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15720.

Art. 24.

Equilibrio faunistico

1. La spesa per risarcimenti, prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), è stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 300.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15730.

Art. 25.

Protezione civile

1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile), è autorizzata per l'anno finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 26.

Interventi in materia di opere e di lavori pubblici

1. Per l'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, vengono utilizzati, per l'anno finanziario 1994, i capitoli 23600, 23710, 24080.

Art. 27.

Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: «Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati» e con lo stanziamento di lire 1.580.723.262.623 in termini di competenza e di lire 1.580.723.262.623 in termini di cassa.

2. Dal fondo di riserva, di cui al comma 1, in deroga al disposto dell'art. 42 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la riscossione delle economie o delle somme, non più conservabili nel conto dei residui passivi, relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 28.

Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1993

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1993 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1994 nell'ammontare di lire 1.581.815.075.952 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli n. 15965, 26321, 26801, 26821.

Art. 29.

Variazioni compensative

1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330, 10930; 10470, 10940; 12720, 13360; ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado, acquisto di beni e servizi, trasferimenti, è autorizzato, in deroga al disposto dell'art. 42 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi.

2. Per l'anno 1994, e fino all'adozione dell'assestamento al bilancio di previsione 1994, sono consentite variazioni compensative per i sottoindicati gruppi di capitoli: 10380, 10382; 10400, 10402, 10404, 10406; 10440, 10442, 10444.

3. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1994, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

Art. 30.

Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 31.

Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della L.R. 37/78, il Piano di attività per l'anno 1994, del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.

Art. 32.

Bilancio degli Enti dipendenti dalla Regione e degli Enti di gestione delle aree protette

1. È approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione ed Enti di gestione delle Aree protette:

- a) Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte;
- b) Ente per il Diritto allo Studio Universitario;
- c) Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte;
- d) Riserva naturale speciale del Sacro monte di Varallo;
- e) Riserva naturale speciale del Sacro monte della SS. Trinità di Ghiffa;
- f) Riserva naturale speciale parco Burcina «Felice Piacenza»;
- g) Parco fluviale del Po e dell'Orba;
- h) Parco naturale della Val Tronca;
- i) Riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfrè;
- l) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro monte di Orta, del monte Mesma e del colle della Torre di Buccione;
- m) Ente Parco delle Lame del Sesia;
- n) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore;
- o) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco;
- p) Parco naturale del monte Fenera;
- q) Parco naturale dei laghi di Avigliana;
- r) Parco naturale del gran bosco di Salbertrand;
- s) Parco naturale del Sacro monte Calvario di Domodossola;
- t) Ente di gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po della pianura torinese;

u) Ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani;
 v) Parchi e riserve naturali del Canavese;
 z) Parco naturale della Rocca di Cavour;
 x) Ente di gestione del parco naturale della Valle del Ticino;
 y) Ente di gestione delle aree protette della collina torinese;
 j) Ente di gestione dei parchi naturali Alpe Veglia ed Alpe Devero;

aa) Parco naturale dell'Argentera;
 bb) Parco naturale e area attrezzata del sacro monte di Crea;
 cc) Riserva naturale speciale della Bessa;
 dd) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro e riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;
 ee) Parco naturale delle capanne di Marcarolo;
 ff) Ente di gestione del parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo;
 hh) Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po del tratto cuneese.

Art. 33.

Norma transitoria

1. Sono fatte salve le variazioni apportate con atto amministrativo nel corso dell'esercizio provvisorio, autorizzato con legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994).

Art. 34.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 19 aprile 1994

BRIZIO

94R0741

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 10.

Integrazione alla L.R. 16 aprile 1992, n. 22 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992) e alla L.R. 21 gennaio 1993, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell'art. 36 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 22 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992) è approvato, ai sensi delle leggi regionali 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità

regionale e successive modificazioni ed integrazioni), 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1981, n. 394) e 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36), il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Art. 2.

1. Ad integrazione dell'art. 31, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 1993, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993), sono approvati, ai sensi delle leggi regionali n. 55/81, n. 36/92 e n. 31/93, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1993 dei seguenti Enti:

a) Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po del tratto cuneese;

b) Ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro monte di Belmonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 19 aprile 1994

BRIZIO

94R0742

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 11.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione delle aree protette.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono approvati, ai sensi delle leggi regionali 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale e successive modificazioni ed integrazioni), 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1981, n. 394) e 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36), gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1993 dei seguenti Enti dipendenti dalla regione ed Enti di gestione delle aree protette:

a) ente per il diritto alla studio universitario;

b) istituto di ricerche economico sociali del Piemonte;

c) aree protette della collina torinese;

d) parchi naturali Alpe Veglia ed Alpe Devero;

e) parchi e riserve naturali del Lago Maggiore;

f) parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro;

g) parco naturale Alta Valsesia;

h) parco naturale dell'Argentera;

i) parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

l) parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

- m) parco naturale Laghi di Avigliana;
 n) parco regionale La Mandria e parchi e riserve naturali delle Valli di Lanzo;
 o) parco Lama del Sesia;
 p) parco naturale Monte Fenera;
 q) parco naturale Orsiera Rocciavè e della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio e Chianocco;
 r) parco fluviale del Po alessandrino e dell'Orba;
 s) parco naturale e area attrezzata del Sacro monte di Crea;
 t) parco naturale Val Troncea;
 u) riserva naturale speciale della Bessa;
 v) riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfrè;
 z) riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza;
 x) riserva naturale speciale del Sacro monte SS. Trinità di Ghiffa;
 y) riserva naturale speciale del Sacro monte di Varallo;
 j) riserve naturali speciali Sacro monte di Orta, del Monte Mesma e del colle della Torre di Buccione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 19 aprile 1994

BRIZIO

94R0743

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 12.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 «Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 20 del 18 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 17 dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40, è sostituito dal seguente:

«17. Le violazioni delle norme di cui all'art. 3, secondo comma, lettere a) e d), relative ai divieti di:

a) superare il numero di capi da monticare per contratto in ogni alpe: il carico dovrà essere definito da un apposito piano di pascolamento;

d) introdurre bovini, ovini, e caprini nell'area individuata nella carta degli obiettivi naturalistici e selvicolturali, degli interventi e delle destinazioni, quale area di particolare pregio naturalistico sul versante sinistro;

comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ogni capo di bestiame».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 maggio 1994

BRIZIO

94R0744

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 13.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 20 del 18 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Le violazioni della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), relativa al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

3. Le violazioni delle norme di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), relative ai divieti di esercitare l'attività venatoria e di esercitare la pesca, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca, così come previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

4. Le violazioni delle norme di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f) ed h), relative ai divieti di:

d) accedere, limitatamente al territorio dell'area classificata come riserva naturale speciale, se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza autorizzazione del Consiglio direttivo; da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo;

e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, così come previsto dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

5. Le violazioni delle norme di cui all'art. 1, comma 1, lettere g) ed i), relative ai divieti di:

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva;

i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della riserva;

comportano le sanzioni di cui alle leggi in materia urbanistica, così come previsto dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

6. Le violazioni della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), relativa al divieto di abbattere alberi se non previa autorizzazione del presidente del Consiglio direttivo, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo, così come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

7. Le violazioni della norma di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c), relativa ai divieti di:

a) introdurre specie vegetali e animali non autoctone;

b) uscire dai percorsi segnalati;

c) utilizzare natanti se non per motivi di studio e su specifica autorizzazione dell'Ente di gestione;

comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

8. Le violazioni della norma di cui all'art. 4, comma 12, che prevede l'obbligo per le cascine di adeguare i loro sistemi di trattamento dei liquami usando i criteri stabiliti dalle circolari n. 2/ECO del 22 gennaio 1991 «Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernente la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi comuni» e n. 9/ECO del 26 maggio 1992 «Criteri interpretativi e di indirizzo all'applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernenti l'obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature e la disciplina dei relativi scarichi», comportano le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».

9. Le violazioni della norma di cui all'art. 4, comma 16, relativa al divieto di canalizzazione dei cavi irrigui con cemento o con materiali impermeabilizzanti, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire un milione.

10. Le violazioni della norma di cui all'art. 5, comma 1, relativa al divieto di apporre qualsiasi segnale di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività economiche interne all'area protetta ed attività di fruizione o di informazione scientifica, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre l'obbligo della demolizione.

11. Le violazioni delle norme richiamate ai commi 2, 5, 9 e 10 del presente articolo, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 maggio 1994

BRIZIO

94R0745

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972 n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (status dei consiglieri e gruppi consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Assegno in caso di sospensione).

1. Per la corresponsione dell'assegno, di cui all'art. 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.

2. Per il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.

3. Al consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante».

Art. 2.

1. All'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il consigliere, sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno, vitalizio, nella misura di cui all'art. 5».

Art. 3.

1. L'art. 2 della legge regionale 10/72, come modificato dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33, 9 dicembre 1980, n. 77, 23 gennaio 1986, n. 5, 21 gennaio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Rimborso delle spese).

1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai consiglieri regionali sono corrisposti una indennità di presenza, nella misura massima fissata dagli articoli 10 e 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio ed il capoluogo di regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. I consiglieri con domicilio nel comune di Torino, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati come nel comma 1, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 1.500 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super.

3. Il consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono gli organismi istituzionali per le cui riunioni spettano l'indennità ed il rimborso, di cui al comma 1».

Art. 4.

1. Le indennità fissate dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali), come modificato con legge regionale 23 gennaio 1986, n. 4, sono fissate nella misura seguente:

- lire 500.000.000 in caso di morte;
- lire 500.000.000 in caso di invalidità permanente;
- lire 100.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), sostituito dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«Il contributo determinato a norma del primo comma è erogato ai componenti del gruppo misto in quota pro capite a ciascuno dei componenti del gruppo».

Art. 6.

1. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 12/72, modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci. L'ufficio di presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario)».

Art. 7.

1. Gli effetti dell'art. 4 della presente legge hanno decorrenza dal 1° maggio 1994.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi stanziati al capitolo 10000 del bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 16 maggio 1994

BRIZIO

94R0746

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 15.

Convalida della deliberazione della giunta regionale n. 88-32029 del 31 gennaio 1994 «Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La deliberazione della giunta regionale n. 88-32029 del 31 gennaio 1994 «Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste» è convalidata in legge, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Legge di contabilità regionale).

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 giugno 1994

BRIZIO

94R0747

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 16.

Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Piemonte nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, in applicazione del comma 3 dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attraverso l'attuazione del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo

dagli incendi, sentiti gli enti locali, assicura la protezione del patrimonio boschivo; provvede a compiere le azioni atte a ridurre il rischio di incendio; promuove azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione soprattutto nella scuola dell'obbligo d'intesa con le autorità scolastiche competenti; favorisce studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta; promuove corsi di formazione, di base ed avanzati, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato e le organizzazioni di volontariato impiegate nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi; provvede agli interventi di ricostituzione dei beni boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco.

Art. 2.

Programmazione

1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, la regione provvede:

a) alla revisione periodica del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° marzo 1975, n. 47 ed alla sua attuazione attraverso le realizzazioni di programmi annuali di intervento, anche in relazione all'art. 6, approvati dalla giunta regionale;

b) alla stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato, rappresentate a livello regionale o provinciale, da impiegare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi con riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

c) agli interventi necessari per la ricostituzione dei beni forestali danneggiati o distrutti dall'incendio;

d) alla stipula di convenzioni con enti pubblici e di contratti con imprese private per l'impiego di mezzi aerei nella lotta agli incendi boschivi.

2. Il territorio regionale è diviso in aree di base individuate dal piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi quali aree territoriali omogenee per la realizzazione degli interventi previsti nel piano stesso.

Art. 3.

Corpo forestale dello Stato

1. Per effetto della «Convenzione tra la regione Piemonte ed il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'impiego del Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste», la direzione e il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei e del personale volontario, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

2. Nei casi previsti dalla legge i coordinamenti regionali o provinciali del Corpo forestale dello Stato richiedono l'intervento dei vigili del fuoco e, ove occorra, tramite la competente prefettura, delle forze armate.

Art. 4.

Volontariato

1. La regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in possesso di attitudine e capacità operativa nella materia antincendi boschivi (A.I.B.).

2. I collaboratori volontari sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, applicativo della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato antincendi boschivi relativi alle attività di formazione, prevenzione, avvistamento e pronto intervento, sono a carico della regione che vi provvederà con le modalità stabilite con la convenzione di cui al comma 1.

3. La regione, tramite convenzione con gli enti pubblici interessati e limitatamente al territorio di loro competenza, può avvalersi, per i compiti di avvistamento, segnalazione, sorveglianza e, all'occorrenza, estinzione, dell'opera dei guardiaparco, del personale di consorzi forestali e delle guardie ecologiche.

Art. 5.

Segnalazione degli incendi boschivi

1. Chiunque scopra in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito è tenuto a segnalarlo immediatamente al Corpo forestale dello Stato o ai vigili del fuoco o agli altri corpi di polizia o alle autorità comunali, in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 6.

Mezzi di protezione e ricostituzione

1. Ai fini della presente legge la regione o, su delega affidata con decreto della giunta regionale, gli enti locali, attenendosi al massimo rispetto possibile per la biocenosi forestale, curando la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:

a) viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto indicato nel piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;

b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali;

c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento A.I.B.;

d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmisione;

e) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua, uso di estinguenti e ritardanti non nocivi alla flora ed alla fauna;

f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire il carico di incendio, attuati secondo le indicazioni del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dei programmi annuali di intervento;

g) interventi selvicolturali e di sistemazione del suolo connessi alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio del fuoco secondo le indicazioni del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dei programmi annuali di intervento.

2. La regione provvede:

a) all'acquisizione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature meccaniche connesse alle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi affidandone, in base a criteri di funzionalità operativa, manutenzione, uso e custodia al Corpo forestale dello Stato, agli enti locali e alle associazioni di volontariato A.I.B. convenzionate;

b) a fornire al personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge l'assistenza logistica, il necessario equipaggiamento personale e di gruppo ed i medicinali di pronto soccorso.

3. Le opere e gli interventi di cui alle lettere da a) a g) del comma 1, identificate e localizzate, su proposta del settore economica montana e foreste, con decreto del presidente della giunta regionale, sono contestualmente dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili.

4. Per l'occupazione temporanea dei terreni a pascolo o boscati nei quali vengono realizzati, direttamente dalla regione Piemonte o da enti pubblici dalla stessa autorizzati, gli interventi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 non viene corrisposta al proprietario alcuna indennità. Dell'intervento viene data opportuna preventiva informazione ai proprietari, fatte salve le necessità di interventi in condizioni di indifferibilità ed urgenza.

Art. 7.

Divieti, deroghe e cautele per l'accensione del fuoco nei boschi e nei pascoli montani

1. I divieti e le sanzioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati compresi e non nel piano regionale A.I.B.

2. È sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.

3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate con vento:

a) l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;

b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio;

c) per l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;

d) per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

e) per l'uso del fuoco controllato ai fini e secondo le modalità previste dall'art. 9.

4. Le procedure per l'individuazione, la realizzazione e l'autorizzazione delle opere di cui alla lettera a) ed i criteri per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) saranno definiti con apposita circolare applicativa del presidente della giunta regionale, da diramarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il prorogarsi del fuoco.

6. È fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, o in deroga per l'accensione di fuochi di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

7. L'abbruciamento dei pascoli montani è sempre vietato salvo quanto stabilito all'art. 9.

8. Ai fini della presente legge, per «accensione fuoco» è da intendersi la combustione di residui vegetali concernenti in modo puntiforme mentre per «abbruciamento» si intende la combustione di residui vegetali sparsi.

9. Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo.

Art. 8.

Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e quanto stabilito all'art. 9, comma 4, della legge 1° marzo 1975, n. 47.

2. Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino delle preesistenti condizioni vegetative del bene danneggiato o distrutto.

3. È inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni, salvo l'applicazione di norme più restrittive di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia.

4. In presenza di particolari tipi di boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, il coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con l'amministrazione provinciale competente per territorio che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni, propone al

presidente della giunta regionale l'imposizione nei boschi suddetti del divieto di caccia, per il periodo di tempo necessario alla ricostituzione dell'habitat faunistico e comunque non inferiore a cinque anni. Il provvedimento emesso dal presidente della giunta regionale conterrà tutti gli elementi necessari alla identificazione dell'area interessata, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati e diverrà operativo il ventunesimo giorno dalla data di affissione.

Art. 9.

Fuoco controllato e tecniche di estinzione con il fuoco durante gli incendi boschivi

1. Per fuoco controllato è da intendersi l'applicazione in sicurezza del fuoco su precise superfici prestabilite. Gli obiettivi gestionali del fuoco controllato sono sempre motivati da interessi di rilevanza scientifica o economica e sono circoscritti ai seguenti:

a) diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o basso arbustive limitrofe alle formazioni forestali;

b) manutenzione dei viali tagliafuoco;

c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal fuoco periodico.

2. Le modalità tecniche di esecuzione del fuoco controllato devono essere conformi a quanto disposto dal piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi.

3. È fatto divieto di applicazione del fuoco controllato nelle formazioni forestali naturali e negli ambienti in cui il novellame di specie forestali tende a diffondersi naturalmente.

4. La possibilità di utilizzare il fuoco controllato, anche quale intervento sperimentale, è demandata al Corpo forestale dello Stato competente per territorio, previa acquisizione e valutazione degli elementi utili ed in particolare: le condizioni meteorologiche e orografiche della zona, la quantità e la natura del combustibile nonché la possibilità di predisporre gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi del fuoco dall'area di terreno interessata. Il Corpo forestale dello Stato propone al competente assessorato regionale l'attuazione del fuoco controllato in determinati periodi e località; l'assessorato autorizza, con propria determinazione, l'applicazione richiesta del fuoco controllato comunicandola al Corpo forestale stesso.

5. Previo avviso alla competente prefettura, all'ente territoriale interessato ed al locale distaccamento dei vigili del fuoco, l'uso del fuoco controllato deve avvenire sotto il diretto controllo del Corpo forestale dello Stato, il quale può impiegare anche il personale aderente alle organizzazioni di volontariato.

6. Sono consentite le pratiche del controfuoco e del fuoco tattico nello spegnimento degli incendi boschivi e, ove necessarie e possibili, sono ordinate dal componente di grado più elevato del Corpo forestale dello Stato presente sull'incendio.

Art. 10.

Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi

1. L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato S.p.a., le aziende esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, le società di gestione delle autostrade, l'azienda nazionale autonoma strade, le amministrazioni provinciali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.

2. Le suindicate operazioni dovranno essere eseguite senza provocare danni alla limitrofa vegetazione forestale.

Art. 11.

Ricostruzione boschiva a seguito incendio

1. Per la ricostituzione dei beni silvopastorali danneggiati o distrutti dal fuoco, la Regione provvede direttamente o concede ai proprietari, pubblici o privati, contributi per le spese necessarie, in applicazione dell'art. 23 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.

2. Nei boschi cedui le opere necessarie devono essere eseguite entro e non oltre l'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'incendio; nelle fustaie entro il triennio successivo.

3. La ricostituzione deve essere eseguita secondo le direttive tecniche impartite dai servizi decentrati economia montana e foreste competenti per territorio in conformità ai piani di gestione forestale e territoriale.

4. In caso di inadempienza dei proprietari si attuano le procedure previste dall'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e degli articoli 75 e 76 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 12.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale dello Stato.

2. La vigilanza è altresì affidata:

a) alle guardie provinciali, alla polizia municipale e ai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 limitatamente ai divieti di cui all'art. 7 della presente legge. Per gli altri divieti si dovrà provvedere ad apposita segnalazione al Corpo forestale dello Stato;

c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 13.

Sanzioni

1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati compresi e non nel piano di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni di cui all'art. 7 si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000;

b) per le violazioni di cui all'art. 7 durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 si applica la sanzione da lire 150.000 a lire 1.500.000;

c) per le violazioni di cui all'art. 8, comma 1 si applica la sanzione da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione di decara;

d) per le violazioni di cui all'art. 8, comma 3 si applica la sanzione da lire 4.000 a lire 12.000 per ogni capo di bestiame;

e) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 4 si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000;

f) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1 si applica la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi;

g) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 2 si applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 14.

Procedura amministrativa

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

Proventi

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 13 saranno introitati sul capitolo n. 2190 dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale e saranno destinati a parziale copertura del capitolo dello stato di previsione della spesa di cui all'art. 16.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati in lire 3.000 milioni per ciascun esercizio a partire dal 1995, di cui lire 1.200 milioni per spese relative alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d) e all'art. 4, comma 2, lire 1.300 milioni per le spese per attrezzature, impianti, opere, mezzi di protezione e di trasporto, assistenza logistica di cui all'art. 6 e lire 500 milioni per i contributi alle organizzazioni di volontariato antincendi boschivi di cui all'art. 4.

2. Alla spesa complessiva di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 si farà fronte in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli delle prescrizioni di massima e di polizia forestale delle giunte camerali attive nelle province sotto elencate:

a) Provincia di Alessandria: articoli 27, 29, 30 e 31;

b) Provincia di Asti: articoli 27, 29, 30 e 31;

c) Provincia di Cuneo: articoli 28, 28 bis, 30, 31 e 32;

d) Provincia di Novara: articoli 27, 29, 30 e 31;

e) Provincia di Torino: articoli 28, 30, 31 e 32;

f) Provincia di Vercelli: articoli 27, 29, 30 e 31; ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 giugno 1994

BRIZIO

94R0748

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12 e 23 aprile 1990, n. 45, in materia di determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il nono comma dell'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, come modificato dalla legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12 e dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 45, è abrogato.

Art. 2.

1. Il decimo comma dell'art. 14 della L.R. 33/1984, come modificato dalla L.R. 12/1986 e dalla L.R. 45/1990 è sostituito dal seguente:

«La Giunta Regionale, ai fini del rispetto del vincolo di cui al paragrafo 11 della deliberazione C.I.P.E. pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981, può disporre l'applicazione di maggiorazioni percentuali alle misure dei canoni di cui al primo comma: del provvedimento di Giunta va data comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla adozione».

Art. 3.

1. Ai fini dell'adempimento del disposto di cui all'art. 66, comma 9, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, la Giunta Regionale nell'ambito delle competenze previste dall'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, come modificato dalla presente legge, assume provvedimenti con efficacia dal 1° gennaio 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 giugno 1994

BRIZIO

94R0749

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 18.

Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dell'art. 4 dello Statuto e della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ovvero con lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate.

2. La presente legge disciplina i rapporti tra gli Enti pubblici e le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 2.

Albo regionale

1. Ai fini di cui all'art. 1 è istituito, presso l'Assessorato regionale all'Assistenza sociale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/91.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonché per accedere ai benefici previsti dalla legge.

4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38 della stessa legge.

5. Non sono iscrivibili all'albo regionale le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonché le società cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attività di istruzione di qualsiasi ordine e grado.

6. L'albo regionale è pubblicato, nel corso del mese di gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte:

Art. 3.

Iscrizione all'albo regionale

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare ed il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento di Giunta Regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

2. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3. Il provvedimento di iscrizione è notificato al richiedente, al Comune ove ha sede legale la cooperativa, all'U.S.S.L. di competenza, alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, agli Enti previdenziali ed assistenziali ed è pubblicato per estratto sul B.U.R.

4. Le cooperative iscritte all'albo di cui all'art. 2, sono iscritte di diritto negli elenchi di cui al comma 6, art. 29 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.

Art. 4.

Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'art. 2 della legge, comunicano alla Regione, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento:

a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della società;

b) le variazioni dello Statuto;

c) le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni dell'art. 2, comma 2 della legge n. 381/91 o, per i consorzi, il venir meno del requisito di cui all'art. 8 della legge n. 381/91;

d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del requisito, prescritto all'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91, concernente i lavoratori svantaggiati.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo trasmettono alla Regione:

a) la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti;

b) copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e relative relazioni, controfirmate dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

c) una nota informativa relativa all'attività svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base sociale.

3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.

Art. 5.

Revoca dell'iscrizione all'albo

1. La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale:

a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione;

b) in caso di inadempienza relativamente agli obblighi di cui all'art. 4 e qualora sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel termine di 30 giorni;

c) qualora la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti o risultino inattivi da più di 24 mesi o a seguito delle risultanze delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;

d) quando non sia stata effettuata, entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 381/91.

2. Si procede, altresì, alla cancellazione dall'albo, qualora il numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto del 30% dei lavoratori complessivamente occupati o il numero dei soci volontari, previsti all'art. 2 della legge n. 381/91 superi il 50% dei soci, a meno che la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità. Analoga procedura si segue per i consorzi nei quali si sia verificata la variazione della compagine sociale prescritta per legge.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonché agli altri Enti individuati al comma 3 dell'art. 3 della legge ed è pubblicato per estratto sul B.U.R.

Art. 6.

Effetti della cancellazione

1. Qualora una cooperativa o un consorzio siano stati cancellati dall'albo di cui all'art. 2 le convenzioni in essere sono automaticamente risolte salvo la facoltà, da parte dell'Amministrazione interessata, con provvedimento motivato, di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale.

2. La cancellazione dall'albo comporta, altresì, la revoca dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Una cooperativa cancellata dall'albo regionale non potrà presentare domanda per essere nuovamente iscritta, se non trascorso un anno dalla cancellazione.

TITOLO II

RACCORDO CON LE ATTIVITÀ SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE, EDUCATIVE, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CON LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

Art. 7.

Raccordo con le attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative

1. Nell'ambito degli atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione prevede le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale e individua i settori di intervento nei quali le viene riconosciuto un ruolo particolare in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e democrazia che la caratterizzano.

Art. 8.

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Nell'ambito degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale, la Regione prevede strumenti volti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative del sistema regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalità impegnate nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, privilegiando le attività finanziabili mediante ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie;

c) autonome iniziative delle cooperative sociali finalizzate all'aggiornamento professionale del personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime. Tali interventi si collocano nell'ambito delle iniziative di formazione continua, promosse dalla Regione e/o, in quanto compatibili, nei programmi nazionali e comunitari in materia.

Art. 9.

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. Nell'ambito delle normative vigenti, la Regione riconosce alle cooperative sociali un ruolo privilegiato nell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.

TITOLO III

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

Art. 10.

Convenzioni

1. Per la disciplina dei rapporti fra gli Enti pubblici e le cooperative sociali, la Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con provvedimento di Giunta Regionale, convenzioni tipo, rispettivamente per:

a) la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91.

2. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi.

3. L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi sociali, è definito in relazione alla normativa nazionale e regionale di settore.

4. Per gestione di servizi, di cui al comma 1, lettera a), è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori: materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

5. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali.

6. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge devono essere uniformate agli schemi di convenzione tipo, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta Regionale.

Art. 11.

Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A di cui all'art. 2

1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A di cui all'art. 2 dell'albo, prevedono:

a) l'attività convenzionale e le modalità di svolgimento della stessa;

b) l'indicazione della durata della convenzione, nonché il regime delle proroghe;

c) il regime delle reciproche inadempienze, le modalità e i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;

d) il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di professionalità, e le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;

e) l'eventuale partecipazione ad attività formative e relative modalità;

f) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all'art. 2 della legge n. 381/91;

g) l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori;

h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

i) le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;

l) l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale;

m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti;

n) nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformità alla vigente normativa.

Art. 12.

Criteri di aggiudicazione dei servizi sociali

1. Considerata la natura specifica delle prestazioni oggetto delle convenzioni di cui all'art. 11, nelle gare per l'affidamento di servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, la qualità del progetto, l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi. È in ogni caso, da escludere l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso.

Art. 13.

Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B dell'albo di cui all'art. 2

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 5 della legge n. 381/91, gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5.

2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto all'art. 11, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.

3. Al fine di poter valutare che l'attività convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti, sia in relazione all'entità e la natura della fornitura, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.

4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli Enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:

a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;

b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.

5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente art. si dà atto del rispetto dei criteri di priorità indicati ai commi precedenti.

6. I consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla sezione B.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 14.

Contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo

1. La Regione può concedere contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attività alle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale.

2. Le cooperative, per essere ammesse al contributo, previsto al comma 1, devono presentare un progetto di sviluppo biennale che indichi, tra l'altro:

a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'inserimento a tempo pieno al lavoro, di almeno una persona svantaggiata, così come definita all'art. 4 della legge n. 381/91;

b) le ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione presente;

c) un piano finanziario che dimostri l'idoneità all'attuazione del progetto proposto, assicurando stabilità economica e la corretta remunerazione del lavoro.

3. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo, la Regione può concedere un contributo in conto capitale, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, in relazione alla realizzazione dei seguenti investimenti: impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi. Detto contributo non può superare l'importo massimo di lire 50.000.000.

Art. 15.

Fondo di garanzia

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative sociali e dei consorzi, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A. una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.

2. Le modalità e le condizioni di partecipazione della Regione sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 42-12843 del 13 novembre 1990.

Art. 16.

Finanziamenti a tasso agevolato

1. La Regione può concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in misura non superiore al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti da un progetto di sviluppo biennale che preveda un incremento occupazionale di almeno tre soci lavoratori. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi e licenze. L'importo massimo del contributo è di lire 150.000.000.

2. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle cooperative, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive) da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative sociali di nuova costituzione, la Regione può, inoltre, concedere un contributo, non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Detto contributo non può superare l'importo di lire 20.000.000.

Art. 17.

Costituzione di un fondo di rotazione

1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 16, la Giunta Regionale stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione dei finanziamenti.

Art. 18.

Servizi di assistenza

1. In aggiunta ai contributi di cui all'art. 16, la Giunta Regionale può concedere, secondo le modalità di cui al seguente comma, ulteriori contributi alle cooperative sociali sulle spese sostenute in ciascun anno di validità del progetto di sviluppo per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico gestionali forniti dai consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo, o da altre cooperative sociali.

2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 10% delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non può superare, per ciascun anno, il valore del finanziamento sugli investimenti cui la cooperativa è stata ammessa per l'anno stesso.

3. Per servizi di assistenza tecnico gestionale, di cui al comma 1, sono da intendersi: l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, nonché gli interventi di orientamento e di supporto alla gestione aziendale necessari all'avviamento delle iniziative produttive.

Art. 19.

Interventi regionali per l' inserimento e la continuità lavorativa delle persone svantaggiate

1. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della legge n. 381/91, la Regione interviene, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Sono, altresì, ammesse a fruire dei benefici di cui al comma 1, per un massimo di due anni, le cooperative sociali che abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno sei mesi prima della data di entrata in vigore della legge, come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti, persone considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48 e che non rientrino nelle categorie previste 4 della legge n. 381/91.

Art. 20.

Divieto di cumulo dei benefici

I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.

Art. 21.

Delibera per l'esame delle domande e la concessione dei contributi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la conferenza di cui all'art. 22, approva una delibera intesa a definire le modalità applicative in ordine ai contributi definiti al presente titolo IV stabilendo in particolare:

a) le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;

b) le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative al fine dell'ammissione ai benefici della presente legge;

c) eventuali priorità per l'accoglimento delle domande.

2. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale può successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.

TITOLO V

Art. 22.

Conferenza regionale della cooperazione sociale

1. L'Assessore regionale all'assistenza convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, conferenze cui sono invitati:

a) rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale, designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali riconosciute;

b) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

c) rappresentanti delle associazioni degli Enti locali;

d) il direttore o un suo delegato dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o esperti, in relazione alle problematiche affrontate ed allo svolgimento dei lavori.

3. La conferenza esamina le questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento:

a) ai piani e programmi di settore;

b) all'andamento delle convenzioni;

c) agli specifici interventi a sostegno previsti dalla legge.

4. La conferenza formula anche proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.

Art. 23.

Pareri ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577

1. Ai fini della cancellazione della cooperativa dal registro prefettizio, è il Presidente della Giunta regionale l'organo competente ad esprimere il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, aggiunto ai sensi della lettera b) dell'art. 6 della legge n. 381/91.

Art. 24.

Norma transitoria

1. Per sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 48/89, produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 2.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge le cooperative iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della citata legge regionale n. 48/89, inoltrano istanza al Presidente della Giunta Regionale, per essere iscritte all'albo regionale. Nella domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, deve essere indicata la sezione dell'albo alla quale è richiesta l'iscrizione.

3. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione, accertato il possesso dei requisiti, decreta l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale. Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, adotta provvedimento motivato di diniego.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono notificati ai medesimi destinatari indicati al comma 3 dell'art. 3.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Ai fini di cui alla presente legge vengono istituiti appositi capitoli con la dotazione che sarà definita in sede di variazione del bilancio dell'anno 1994.

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge è stabilita dai relativi bilanci di previsione.

Art. 26.

Abrogazione norme in contrasto

1. È abrogata la legge regionale n. 48/89 «Norme in materia di cooperazione sociale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 giugno 1994

BRIZIO

94R0750

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 25.

Proroga scadenza termini di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della regione Emilia-Romagna relativa al quinquennio 1990/1994 di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 61 del 30 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga termini

1. Il termine di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della regione Emilia-Romagna relativa al quinquennio 1990/1994, con scadenza 31 dicembre 1994 in conformità al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1981, è fissato al 30 aprile 1995.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 giugno 1994

BERSANI

94R0607

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26.

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della legge regionale 11 marzo 1987, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 61 del 30 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale di vaste aree del proprio territorio, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale, integrandoli con l'offerta turistica regionale. Per queste finalità definisce:

- a) le norme per l'esercizio e la promozione dell'attività agrituristica, sulla base della legge 5 dicembre 1985, n. 730, concernente la disciplina dell'agriturismo;
- b) le norme per l'esercizio e la promozione di una nuova forma di turismo, denominata «turismo rurale».

2. In particolare, la presente legge è finalizzata a favorire:

- a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l'integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate o in prossimità delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storicoculturali;
- b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;
- c) la salvaguardia dell'ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole a basso impatto ambientale;
- d) la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia tradizionale emiliano-romagnola;
- e) la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storicoculturali, sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione;
- f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle tradizioni culturali del mondo rurale;
- g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata dei beni ambientali naturali.

3. La regione Emilia-Romagna intende inoltre favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistico-ricettive rurali, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 mediante:

- a) l'istituzione di marchi di qualità per l'agriturismo e il turismo rurale;
- b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori dell'agriturismo e del turismo rurale;
- c) la definizione di programmi di promozione integrata dell'agriturismo e del turismo rurale.

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

Art. 2.

Definizione delle attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'art. 5.

2. Costituisce, in particolare, attività agrituristiche:

- a) dare alloggio in appositi locali dell'azienda agricola;
- b) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio così come specificato all'art. 6;
- d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall'azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda;
- e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai fini di richiamo turistico;
- f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti che usufruiscono dei servizi di ricezione e/o ristorazione dell'azienda.

Art. 3.

Connessione e complementarietà dell'attività agrituristiche

1. Le attività di cui all'art. 2 sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.

2. Il volume dell'attività agrituristiche deve essere inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attività agricola. La determinazione delle giornate di lavoro deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche colturali adottate.

Art. 4.

Norme per la rivitalizzazione delle zone montane

1. Nelle zone montane, così come individuate dalla direttiva CEE 268/75 e dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, concernente il riordino delle comunità montane, l'attività agricola di cui all'art. 3 è determinata sulla base del tempo di lavoro annuo necessario sia per le attività agroforestali che per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente.

2. Il tempo di lavoro annuo impiegato per l'allevamento del bestiame, per la silvicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente è calcolato in analogia ai metodi adottati nelle aziende agricole di pianura, moltiplicando il numero di giornate lavorative per un coefficiente compensativo fino a un massimo di 3, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti.

Art. 5.

Operatori agrituristiche

1. Possono svolgere attività agrituristiche gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, che svolgono l'attività agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda.

Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art. 230-bis del codice civile e di propri dipendenti.

2. I soggetti interessati all'esercizio dell'agriturismo devono essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche di cui all'art. 12, della qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristiche attivato nel territorio della provincia.

Art. 6.

Esercizio dell'agriturismo

1. Nell'esercizio dell'agriturismo il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito, per la maggior parte, da produzioni proprie dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della zona particolare in cui è ubicata l'azienda agrituristiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati di produzione aziendale, oltre ai cibi e alle bevande prodotti e lavorati, nell'azienda agricola, anche quelli ricavati, sia pure attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda medesima.

Art. 7.

Zone di prevalente interesse agrituristiche

1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristiche le seguenti zone:

- a) aree svantaggiate, così come individuate dalla direttiva CEE 268/75;
- b) aree montane di cui alla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1;
- c) aree interne ai parchi e alle riserve istituiti con leggi nazionali e regionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 12 novembre 1992, n. 40;
- d) zone di cui agli articoli 17, 19, 21 e 23 del Piano territoriale paesistico regionale.

Art. 8.

Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo

1. Le associazioni regionali agrituristiche, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concordano e presentano alla Regione un unico simbolo che individua, su tutto il territorio, le aziende agrituristiche. Il simbolo e la denominazione devono essere affissi tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche e riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo è abilitato.

2. L'utilizzo del simbolo e della denominazione nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservato esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristiche in base all'art. 14.

Art. 9.

Immobili destinati all'agriturismo

1. Sono utilizzabili a scopo agrituristiche i fabbricati rurali esistenti sul fondo, ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello stesso comune del fondo o di comuni limitrofi, purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.

2. I comuni definiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla base di un censimento, di cui all'art. 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche, concernente la tutela e uso del territorio.

3. L'esercizio delle attività agrituristiche non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle norme agricole dei P.R.G. (Piani regolatori generali).

4. Le attività ricreative, culturali e sportive sono ammesse nelle strutture esistenti in azienda o negli ambiti territoriali delle aziende associate.

5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce comunque distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che restano censiti nel catasto rurale.

6. I locali destinati all'uso agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici possono essere ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, ai sensi dell'art. 33.

Art. 10.

Volume delle strutture agrituristiche

1. L'attività agriturbistica è consentita, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 9, secondo i volumi di seguito indicati:

a) l'ospitalità in camere ammobiliate è ammessa nei fabbricati esistenti sul fondo fino ad un massimo di otto camere, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agriturbistico, così come individuate all'art. 7;

b) l'ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di dieci piazzole, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agriturbistico, così come individuate all'art. 7.

2. La ricettività agriturbistica è stagionale e non può essere superiore a nove mesi su base annua. Tale periodo può essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare. La durata dell'ospitalità e l'eventuale suddivisione in periodi devono essere indicate nella richiesta al sindaco per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività agriturbistiche.

3. L'accoglienza in spazi aperti ed attrezzati è ammessa per il periodo di ospitalità di cui al comma 2 e può essere suddivisa nell'anno solare in più periodi.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione agriturbistica trasmette al sindaco una comunicazione sull'attività di ricettività agriturbistica svolta nell'anno precedente, riportando i periodi di apertura e il numero di giornate complessive.

5. Non hanno carattere stagionale le attività agriturbistiche di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 2.

Art. 11.

Deleghe alle comunità montane e alle province

1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 18 sono delegate alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 agosto 1983, n. 34.

2. Alle comunità montane sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco degli operatori agriturbistici, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.

3. Alle province sono delegate le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'elenco degli operatori agriturbistici e, per i territori non ricompresi nell'ambito delle comunità montane, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.

Art. 12.

Elenco degli operatori agriturbistici

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è istituito l'elenco regionale degli operatori agriturbistici.

2. L'elenco, cui possono essere iscritti i soggetti previsti all'art. 5, è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti province.

3. Le domande di iscrizione all'elenco sono presentate alle comunità montane, che le trasmettono alle province entro i successivi trenta giorni, per le aziende ubicate nei comuni individuati dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1. e alle province, per quelle ubicate nel restante territorio. Decorso inutilmente tale termine, le comunità montane sono comunque tenute a trasmettere la documentazione alle province che decidono entro il termine di cui al comma 4.

4. La provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, decide sulla iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrono senza che sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda d'iscrizione si ritiene accolta. Per gli accertamenti di cui al presente comma si applicano l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono chiedere alla provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte dell'amministrazione provinciale di cui al comma 4.

6. Le province ogni sei mesi trasmettono alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori agriturbistici.

Art. 13.

Verifiche e revoca dell'iscrizione

1. La provincia e le comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 12.

2. La perdita dei requisiti viene contestata per iscritto agli interessati, che hanno trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Entro i trenta giorni successivi alla risposta, la provincia delibera in via definitiva.

3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione deve essere comunicata alla Regione ed al Comune per la revoca dell'autorizzazione agriturbistica di cui all'art. 14.

4. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca dei contributi assegnati e la restituzione di rate già riscosse, con la maggiorazione degli interessi legali.

Art. 14.

Autorizzazione comunale

1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendono svolgere attività agriturbistiche devono presentare al comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente:

a) la descrizione delle attività elencate nell'attestato di iscrizione all'esercizio dell'agriturbismo;

b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturbistico;

c) l'indicazione delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;

d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalità che si intendono adottare per l'anno in corso, eventualmente rapportate per diversi periodi di attività;

e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12.

2. La domanda deve essere corredata da:

a) attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12;

b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agriturbistiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;

c) parere dell'autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività agriturbistica;

d) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attività; in tal caso il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di usabilità che verrà rilasciata successivamente e che dovrà essere trasmessa al comune prima dell'effettivo inizio dell'attività.

3. La domanda è presentata al comune che accerta, applicando l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge n. 15 del 1968, il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

4. Il comune decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Qualora i sessanta giorni trascorrono senza che il comune abbia concesso l'autorizzazione o notificato richieste di chiarimento, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione concessa.

5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda debba intendersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono chiedere al sindaco, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte dell'amministrazione comunale di cui al comma 3.

6. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Art. 15.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal comune, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'art. 16.

2. L'autorizzazione è revocata dal comune, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:

- a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili;
- b) sia stato cancellato, con le procedure previste dall'art. 13, dall'elenco di cui all'art. 12;
- c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3 dell'art. 14;
- d) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il comune deve deliberare in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

Art. 16.

Obblighi amministrativi

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:

- a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, o il documento equipollente, di cui all'art. 14;
- b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
- c) trasmettere al comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda della suddivisione in periodi in cui viene svolta l'attività agrituristiche; in caso di mancata trasmissione, si intendono confermate le tariffe previste per l'anno precedente; in ogni caso le tariffe possono essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al comune;
- d) rispettare le tariffe massime comunicate al comune;
- e) osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- f) affiggere il simbolo e la denominazione regionale dell'agriturismo di cui all'art. 8.

Art. 17.

Programma regionale agrituristiche e di rivitalizzazione delle aree rurali

1. La Regione, al fine di coordinare gli interventi in materia di agriturismo ed uniformare i criteri di valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva il programma regionale agrituristiche e di rivitalizzazione delle aree rurali.

Art. 18.

Contributi finanziari

1. A favore degli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo è prevista la concessione di un contributo finanziario per i seguenti interventi:

- a) restauro, adattamento e allestimento di fabbricati agricoli per attività agrituristiche e delle aree di pertinenza;
- b) costruzione di piazzole e relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio;
- c) recupero ed allestimento di locali per la degustazione e la vendita di prodotti aziendali;
- d) restauro e ricostituzione di strutture tipiche del paesaggio e dell'agricoltura tradizionale, quali siepi, boschi domestici, filari alberati, maceri ecc.;
- e) allestimento di servizi ed attrezzature ricreative per il tempo libero;
- f) manutenzione straordinaria di infrastrutture viarie esistenti.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto un contributo in conto capitale nei seguenti limiti massimi:

- a) contributo fino al quarantacinque per cento della spesa ammessa nelle zone comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 7;
- b) contributo fino al venti per cento della spesa ammessa nelle restanti zone.

3. Le domande di contributo devono essere corredate di un piano di sviluppo aziendale indicante:

- a) la tipologia degli interventi previsti;
- b) il piano finanziario;
- c) la convenienza economica;
- d) i tempi di realizzazione degli interventi.

4. Sono considerati prioritari, nell'ambito delle singole zone di prevalente interesse agrituristiche, a parità di valutazione qualitativa dei servizi offerti, i progetti presentati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che risiedono in azienda, che utilizzino manodopera giovanile e che adottino tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto ambientale.

5. In alternativa ai contributi in conto capitale può essere accordato un concorso negli interessi su mutui di miglioramento fondiario, della durata massima di venti anni, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati secondo le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.

Art. 19.

Vincolo di destinazione e revoca dei contributi

1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 18 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di concessione dei contributi.

2. Si procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate quando:

- a) l'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
- b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1;
- c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso è stato alienato.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE

Art. 20.

Definizione di turismo rurale

1. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) offerta di ricettività e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dal P.R.G. vigenti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; tale attività può essere altresì esercitata in frazioni delimitate dal P.R.G. vigente, purché in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona;

b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;

c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento, finalizzato in particolare a definire per il turismo rurale:

a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettività ed alla ristorazione;
b) le caratteristiche dei servizi.

Art. 21.

Zone di prevalente interesse per il turismo rurale

1. Sono considerate zone di prevalente interesse per il turismo rurale:

a) le aree montane, così come individuate dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1;

b) le aree interne ai parchi e alle riserve, istituiti con leggi regionali e nazionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della legge 8 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 12 novembre 1992, n. 40.

Art. 22.

Tipologia dei servizi

1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, con le seguenti tipologie di esercizi, da soggetti già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle competenti autorità:

a) esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni;

b) esercizi extralberghieri, di cui alla legge regionale 25 agosto 1988, n. 34;

c) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, individuati all'art. 5, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.

Art. 23.

Operatori del turismo rurale

1. Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.

Art. 24.

Elenco operatori del turismo rurale

1. È istituito l'elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;

b) esercizi di ristorazione;

c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all'aria aperta.

2. L'elenco è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti province.

3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale di cui all'art. 34.

4. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla provincia competente per territorio.

5. La provincia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull'iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrono senza che sia adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta.

6. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato, entro cinque giorni dall'adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono richiedere alla provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte della provincia di cui al comma 4.

7. Per gli esercizi alberghieri esistenti e già classificati ai sensi della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 non sostituisce la classificazione regionale prevista all'art. 3 della stessa legge, così come modificata dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 30.

8. Ogni tre mesi le province trasmettono ai comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi alberghieri, extralberghieri e dei pubblici esercizi iscritti nell'elenco provinciale.

9. Le province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.

Art. 25.

Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione

1. Le province effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.

2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco regionale e la revoca dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 29.

4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare alla provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.

Art. 26.

Competenze dei comuni

1. Restano in vigore tutte le competenze affidate ai comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri, extralberghieri e di pubblici esercizi.

Art. 27.

Obblighi amministrativi

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di turismo rurale hanno i seguenti obblighi:

- a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale;
- b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
- c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
- d) affiggere il simbolo regionale di cui all'art. 28.

Art. 28.

Simbolo del turismo rurale

1. La giunta adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.

2. L'utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti all'elenco regionale.

Art. 29.

Contributi finanziari

1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale possono accedere ai contributi finanziari previsti dalla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, e da programmi comunitari a gestione regionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30.

Competenze della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) elaborazione coordinata dei seguenti programmi:
 - 1) programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali di cui all'art. 17;
 - 2) progetto speciale turismo rurale;
- b) istituzione dei marchi regionali di qualità di cui all'art. 32.

2. I programmi dovranno definire:

- a) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale;
- b) criteri e modalità per la concessione dei contributi;
- c) tipologia dei progetti ammissibili a contributo;
- d) criteri per l'elaborazione di programmi di studio; realizzazione e promozione di itinerari di agriturismo e del turismo rurale;
- e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate;
- f) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale.

3. I programmi di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere coordinati con il piano di promozione turistica di cui all'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, e con il «Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici» di cui all'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3.

4. I programmi regionali di cui al comma 1 sono adottati previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative dei settori agricolo e turistico.

Art. 31.

Programmi provinciali integrati per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale

1. Le province, d'intesa con le comunità montane, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 30, definiscono i programmi provinciali integrati dell'agriturismo e del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali di cui alla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, e alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28.

Art. 32.

Istituzione dei marchi di qualità per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale

1. La Regione istituisce marchi di qualità con profilo uniforme per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale.

2. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'assegnazione dei marchi di qualità, comprendenti i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende e degli esercizi e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca dei marchi stessi.

Art. 33.

Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale

1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici; per il restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali l'utilizzo dei locali a fini agrituristiche è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 34.

Formazione professionale

1. La Regione promuove corsi di formazione sul lavoro per tecnici e personale degli enti delegati e delle organizzazioni professionali di categoria agricole e turistiche, preposti all'espletamento di funzioni in materia di agriturismo e di turismo rurale.

2. Le iniziative di formazione degli operatori agrituristiche e del turismo rurale sono coordinate dalle province e gestite dagli enti o dagli organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale e regionale, nonché dai centri pubblici di formazione professionale o dalle comunità montane, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti nella regione, con le organizzazioni professionali agricole e del settore ricettivo, cooperative e sindacali.

Art. 35.

Obblighi fiscali e tributari

1. L'attività agrituristica è soggetta al pagamento delle tasse dovute per il rilascio dell'autorizzazione igienico-sanitaria sulla base degli importi stabiliti al numero d'ordine 7, categoria e), del punto 1) e per la categoria e) del punto 2) del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, modificato dal d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 e successive modificazioni.

2. L'attività di turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse dovute e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.

Art. 36.

Norme transitorie e finali

1. La legge regionale 11 marzo 1987, n. 8, concernente «Interventi a favore dell'agriturismo», è abrogata.

2. Gli operatori agrituristici iscritti all'Albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 8 del 1987, e provvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'art. 12 e sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi per operatore agrituristico di cui all'art. 5.

Art. 37.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:

a) per i contributi previsti all'art. 18, mediante l'istituzione nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale di apposito capitolo che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione del medesimo, ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per i contributi previsti all'art. 29, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale;

c) per i contributi relativi ad interventi di promozione dell'agriturismo e del turismo rurale, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 giugno 1994

BERSANI

94R0608

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 27.

Disciplina dello smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 65 del 15 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nell'ambito di quanto stabilito dagli artt. 3, 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e comunitarie di settore.

2. In particolare essa provvede a:

- a) disciplinare la programmazione e la pianificazione di settore nell'ambito del sistema di pianificazione generale della Regione;
- b) disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative;
- c) individuare i livelli di competenza degli enti locali;
- d) delegare l'esercizio di competenze proprie agli enti locali, secondo quanto previsto dall'art. 118 Cost.

Art. 2.

Finalità e principi generali

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, orienta prioritariamente la propria attività per il perseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti nonché del loro recupero, riciclo e riutilizzo. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione, di organizzazione delle attività di smaltimento e di autorizzazione degli impianti essa garantisce la tutela della salute, la ricerca delle migliori garanzie di protezione dell'ambiente e del paesaggio e la verifica dell'economicità delle soluzioni adottate.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'attuazione dei principi di cui al comma 1, devono essere rispettati i seguenti criteri:

a) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni non può essere consentito;

b) lo smaltimento di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi provenienti da altre regioni è consentito nei casi in cui siano destinati ad impianti finalizzati al recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti o ad impianti ad elevata e particolare tecnologia e che perciò trovino un'ottimizzazione economico-funzionale solo se rivolti ad un'utenza non limitata al territorio regionale;

c) l'incenerimento di rifiuti solidi urbani e/o speciali è consentito come forma di recupero di calore e di energia e qualora sia dimostrato l'interesse economico del processo di recupero previsto;

d) lo stoccaggio definitivo in discarica è consentito solo per quelle tipologie e/o quantità di rifiuti per cui non risultano disponibili, nell'ambito del territorio provinciale, impianti di recupero, riciclo e riutilizzo;

e) non può essere consentito lo stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata ai sensi della legge 9 novembre 1988, n. 475 e del decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 1991.

3. È possibile derogare al principio di cui alla lett. a) del comma 2 attraverso la definizione, da parte della Regione, di un accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero di un'apposita convenzione o intesa.

Art. 3.

Attività formative, informative e dimostrative

1. La Regione elabora periodicamente un programma di attività formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una più avanzata sensibilità sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono essere presentate proposte da enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato.

2. Il programma può essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvederà a definire le priorità nonché le modalità di concessione dei contributi medesimi.

Art. 4.

Strumenti della pianificazione

1. Sono strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti:

a) il piano territoriale regionale e il piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui agli artt. 4 e seguenti della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36;

b) i piani territoriali infraregionali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 8.

Art. 5.

Progetti territoriali operativi

1. Nel caso di interventi complessi e di rilievo programmatico regionale, proposti anche da soggetti privati, non previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4, ovvero in attesa dell'approvazione degli stessi, possono costituire strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti i piani territoriali operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.

Art. 6.

Piano territoriale regionale

1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee di indirizzo per lo smaltimento dei rifiuti.

2. Il PTR, in particolare, basandosi sui principi di cui all'art. 2 e sui dati conoscitivi acquisiti tramite il catasto dei rifiuti e l'osservatorio dei rifiuti, di cui agli artt. 17, 18 e 19:

a) valuta i dati relativi alla produzione sul territorio regionale e le sue tendenze evolutive;

b) indica le azioni e gli interventi necessari per ridurre la produzione di rifiuti ed incentivarne il riutilizzo, il riciclo e il recupero;

c) valuta la situazione del sistema regionale di smaltimento evidenziando la necessità di potenziamento riferite sia ad aree territoriali sia a tipi di rifiuto;

d) determina gli obiettivi quali-quantitativi, da raggiungere sul territorio regionale, per la raccolta differenziata;

e) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialità dei relativi impianti;

f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi pubblici di smaltimento;

g) detta criteri, articolati per categoria di rifiuto e tipo di impianto, per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee all'insediamento di impianti di smaltimento.

Art. 7.

Piano regionale di settore

1. Il piano regionale di settore definisce gli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

2. Il piano, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti nel piano territoriale di cui all'art. 6, in particolare:

a) individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi compresi quelli di iniziativa privata;

b) individua, in connessione con i bacini di produzione dei rifiuti, il numero, la tipologia e la potenzialità degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di iniziativa pubblica, avendo presente l'esigenza di ridurre al minimo la movimentazione dei rifiuti medesimi;

c) individua gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi che, per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro specializzazione, assumono valenza interregionale;

d) indica gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in esso contenuti; indica altresì i flussi e gli strumenti finanziari per realizzare gli interventi previsti.

3. Il piano regionale di settore, in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, è adottato e approvato secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 settembre 1988, n. 36. La Regione provvede all'aggiornamento del piano ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ed in relazione agli aggiornamenti del piano territoriale regionale di cui agli artt. 4 e 6.

Art. 8

Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali

1. Le province adottano i piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

2. I piani, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel piano territoriale regionale di cui all'art. 6 e basandosi, in particolare, sui dati conoscitivi derivanti dalla gestione del catasto dei rifiuti e sui dati forniti dall'osservatorio di cui all'art. 19, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero. Essi in particolare:

a) valutano le quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento e le relative metodologie nonché il conseguente fabbisogno di impianti da realizzare al fine di rendere ciascuna provincia tendenzialmente autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;

b) determinano, tenendo conto di quanto stabilito dal piano territoriale regionale, gli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, eventualmente articolato a livello di bacino di utenza e nel periodo di validità del piano, tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; i piani devono comunque prevedere che, nel corso dei quattro anni successivi alla loro approvazione, il servizio di raccolta differenziata raggiunga l'obiettivo del quaranta per cento del totale dei rifiuti prodotti;

c) individuano le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali compresi quelli di iniziativa privata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 2, lett. g) ed altri ad essi stabiliti;

d) individuano il numero, la tipologia, la potenzialità degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e il relativo bacino di utenza;

e) definiscono il numero, la tipologia, la potenzialità ed il bacino di utenza degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali tenendo anche conto delle scelte effettuate dal piano regionale di settore relativamente agli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

f) dettano i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento individuando i bacini ottimali di utenza;

g) indicano gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in essi contenuti; indicano altresì i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti;

h) individuano l'ente o gli enti competenti ed indicano i tempi per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. d).

3. I piani infraregionali sono redatti contestualmente per i rifiuti urbani e speciali; per questi ultimi, le analisi, le valutazioni e le previsioni di soluzione sono effettuate con specifico riferimento a ciascuna delle categorie di rifiuti di cui all'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Le province provvedono all'aggiornamento dei Piani ogni qualvolta ne ravvisino la necessità ed in relazione agli aggiornamenti del piano territoriale regionale.

Art. 9.

Adozione e approvazione dei piani infraregionali

1. La provincia elabora il piano infraregionale, sentiti i comuni e le comunità montane territorialmente interessati.

2. Il piano infraregionale è adottato dalla provincia ed approvato dalla Regione, secondo le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.

Art. 10.

Efficacia del piano regionale e dei piani infraregionali

1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei piani infraregionali, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.

2. I comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei piani infraregionali entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.

3. Alle previsioni del piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei piani infraregionali, nonché ai relativi aggiornamenti, che incidono sull'uso del suolo, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.

Art. 11.

Attuazione del piano infraregionale

1. La provincia, al fine di assicurare l'effettiva attuazione del piano infraregionale, promuove e coordina l'attività dell'ente o degli enti competenti di cui all'art. 8, comma 2, lett. h); per l'attuazione degli impianti al servizio di bacini intercomunali gli enti interessati provvedono alla redazione dei progetti e alla realizzazione delle opere anche mediante la definizione di un accordo di programma, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Qualora l'ente o gli enti di cui al comma 1 non provvedano comunque agli adempimenti di loro competenza in ordine alla redazione dei progetti degli impianti, la provincia, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva alla redazione dei progetti medesimi.

TITOLO II

RACCOLTA DIFFERENZIATA, CATASTO E OSSERVATORIO DEI RIFIUTI

Art. 12.

Finalità della raccolta differenziata

1. La Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo gli indirizzi generali fissati dal decreto ministeriale 29 maggio 1991 e con le seguenti finalità:

- a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
- b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotti;
- d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
- e) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.

2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi-benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate sarà valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

3. La raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riguarda le categorie definite dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 maggio 1991. Ciascuna frazione deve essere avviata ad una destinazione conforme a quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 13.

Compiti delle province

1. Le province, nell'ambito dei piani infraregionali di cui all'art. 8, tenendo conto degli indirizzi espressi al riguardo dalla Regione nel PTR, stabiliscono, per ciascuna delle frazioni definite dall'art. 12, obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali.

2. I piani infraregionali devono prevedere gli impianti necessari ad assicurare che le frazioni di cui è prevista la raccolta differenziata siano avviate a destinazioni conformi a quelle indicate al comma 3 dell'art. 12.

3. Le province possono stabilire reciproche intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali.

Art. 14.

Compiti dei comuni

1. I comuni, quali enti cui compete la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e all'art. 8, comma 2, lett. b), sono tenuti:

- a) ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
- b) ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti entro il 31 dicembre 1994; singole deroghe possono essere concesse dalla provincia competente in relazione a specifiche situazioni territoriali;
- c) ad attivare la raccolta differenziata delle altre frazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 ad avvenuta realizzazione degli impianti previsti dai piani infraregionali per il conferimento dei rifiuti raccolti tramite la raccolta differenziata o all'avvenuta stipula delle convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9-*quater*, commi 2 e 4 della legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. I comuni singoli o associati, per favorire il recupero di frazioni di rifiuti speciali omogenee con quelle provenienti dalla raccolta differenziata degli RSU (rifiuti solidi urbani) e per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, possono attivare apposite stazioni ecologiche il cui funzionamento dovrà essere disciplinato dal regolamento comunale.

La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali, approva con proprio atto un modello tipo per la realizzazione delle stazioni ecologiche, nonché proposte guida per l'incentivazione economica e tariffaria della raccolta differenziata.

3. Entro il 31 dicembre 1994 i comuni provvedono all'adeguamento dei regolamenti comunali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, secondo gli indirizzi fissati dall'art. 6 del decreto ministeriale 29 maggio 1991. I regolamenti dovranno comunque contenere:

- a) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata;
- b) la modalità di informazione e di coinvolgimento dell'utenza;
- c) gli obblighi per l'utente;
- d) le sanzioni per le inadempienze;
- e) gli incentivi;
- f) le modalità di assenso alle attività di volontariato;
- g) le modalità di convenzionamento da attivarsi con i produttori di rifiuti speciali che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento tipo cui i comuni sono tenuti ad adeguarsi.

Art. 15.

Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni

1. La Regione e le province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili; di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente commissione consiliare.

2. Le province stipulano convenzioni con i comuni, i consorzi nazionali obbligatori di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475 ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonché il riciclaggio dei materiali.

Art. 16.

Riscontri e divulgazione dei risultati

1. I comuni, o per essi l'ente gestore del servizio, trasmettono alla Regione e alla provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali.

3. I comuni danno informazione ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dei dati consuntivi.

Art. 17.

Catasto dei rifiuti

1. È istituito il catasto regionale dei rifiuti, quale parte del sistema informativo ambientale regionale.

2. Il catasto regionale si articola territorialmente a livello provinciale ed è suddiviso in tre sezioni:

- a) catasto dei rifiuti solidi urbani;
- b) catasto dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475;
- c) catasto dei rifiuti tossico-nocivi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 475 del 1988.

3. Le sezioni del catasto dei rifiuti sono a loro volta suddivise in due elenchi, uno relativo ai produttori di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, l'altro relativo agli smaltitori di rifiuti solidi urbani, speciali e/o tossico-nocivi.

4. Per l'acquisizione dei dati gli enti competenti si avvalgono delle denunce presentate annualmente secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, nonché, per i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di apposite comunicazioni presentate da comuni, loro aziende e soggetti che gestiscono in concessione impianti e/o servizi. La giunta regionale con propria direttiva, in raccordo con quanto previsto dalle disposizioni nazionali circa l'invio delle denunce relative agli altri tipi di rifiuti, definisce tempi e modi per l'invio delle predette comunicazioni.

Art. 18.

Gestione del catasto rifiuti

1. Le province sono delegate al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 17 e alla gestione del catasto regionale.

2. Le province provvedono all'inserimento dei dati raccolti, a norma dell'art. 17, suddivisi in due elenchi distinti, uno per gli smaltitori e uno per i produttori, in apposite basi informative, alla loro elaborazione e sintetizzazione.

3. Le province, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione i dati riassuntivi annuali riguardanti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici e nocivi.

4. Alla istituzione delle suddette basi informative si provvede nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 e con le procedure ed i mezzi finanziari di cui agli artt. 13 e seguenti della citata legge regionale.

Art. 19.

Osservatorio dei rifiuti

1. È istituito l'osservatorio regionale sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nonché sull'impiego dei residui recuperabili.

2. L'osservatorio regionale, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 9 novembre 1988, n. 475, si avvale prevalentemente delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti, dai registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 3, comma 5 della legge n. 475 del 1988. A tal fine le province, in qualità di enti preposti al controllo, sono tenute a fornire all'osservatorio tutte le informazioni che verranno richieste.

3. L'osservatorio assicura la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sull'impiego dei residui recuperabili, mediante la pubblicazione di bollettini periodici e la compilazione di una relazione annuale.

4. La Regione con proprio atto definisce le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa e l'organico dell'osservatorio.

TITOLO III

LIVELLO DELLE COMPETENZE
CONFERENZA PROVINCIALE

Art. 20.

Competenza amministrativa provinciale

1. In attuazione degli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 2 dell'Allegato della legge 21 gennaio 1994, n. 61, competono alle province le funzioni amministrative relative alle attività di smaltimento dei rifiuti. In particolare compete alle province l'approvazione dei progetti degli impianti e il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento dei rifiuti.

2. Alle province competono altresì le funzioni amministrative in materia di residui riutilizzabili come definiti dalla normativa nazionale di settore.

Art. 21.

Esercizio delle funzioni

1. Le province esercitano le funzioni di cui all'art. 20 in base a quanto previsto dalle normative nazionali, dalla presente legge e dalle direttive emanate dalla Regione per assicurare l'omogeneità e il coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio regionale.

2. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni alle attività di smaltimento in conformità alle previsioni contenute nel piano regionale di settore e nel piano infraregionale. Esse tengono altresì conto della necessità di assicurare la riduzione della movimentazione di rifiuti e la possibilità di mutuo soccorso tra le diverse zone del territorio regionale.

3. Le province, fino a quando i piani infraregionali già adottati non divengano esecutivi, in caso di comprovata necessità ed urgenza, possono procedere all'approvazione degli impianti in essi previsti.

Art. 22.

Conferenze provinciali

1. Le province provvedono ad istituire apposite conferenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, per l'istruttoria dei progetti degli impianti di cui all'art. 20, determinandone la composizione.

Sono comunque membri di diritto:

- a) un rappresentante della provincia con funzioni di presidente;
- b) il responsabile del servizio della provincia competente per materia;
- c) un rappresentante dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale.

2. La conferenza sarà integrata di volta in volta con il rappresentante di ciascuno degli enti locali interessati alla trattazione dei singoli progetti.

3. Le riunioni della conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri della conferenza sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO

Art. 23.

Presentazione dei progetti

1. I soggetti che intendono realizzare o modificare impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per lo stoccaggio provvisorio per conto terzi e per la innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi, devono, preventivamente, presentare alla provincia, competente per territorio, il progetto delle opere da realizzare, richiedendone l'approvazione.

2. I progetti presentati devono comprendere tutti gli elaborati: relazioni, piante, disegni, particolari costruttivi necessari ad individuare l'area oggetto dell'intervento e a descrivere, a livello funzionale ed esecutivo, le opere che si intendono realizzare, le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del sito in cui esse si collocano e i presidi previsti per limitare l'impatto sugli ambienti circostanti.

3. I progetti devono essere firmati da uno o più professionisti abilitati che possiedono i requisiti professionali previsti dalle vigenti leggi in relazione alle diverse categorie di opere.

4. I progetti degli impianti di stoccaggio definitivo devono includere il piano di recupero dell'area e una dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna ad eseguirlo nei tempi e con le modifiche eventualmente apportate in sede di approvazione.

Art. 24.

Approvazione dei progetti

1. La provincia, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva i progetti degli impianti di cui all'art. 23, previa istruttoria della conferenza provinciale. Il termine di centottanta giorni è sospeso per l'espletamento, ove prescritto, della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460 nonché dalla legislazione comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva 85/337 CEE, e dalla legislazione regionale in materia.

2. Nell'ambito del procedimento di approvazione di un progetto, la provincia, qualora lo ritenga opportuno e compatibilmente con quanto previsto nel proprio statuto, anche a fronte di espressa richiesta di soggetti pubblici o privati, titolari di interessi collettivi o diffusi, può promuovere audizioni pubbliche ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32.

3. L'approvazione del progetto comporta a tutti gli effetti la localizzazione dell'impianto secondo i dati cartografici risultanti dagli atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art. 3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. L'atto di approvazione fissa il termine entro cui i lavori di realizzazione devono essere iniziati e quello entro cui l'impianto deve essere terminato.

Art. 25.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti devono contenere:

- a) il riferimento all'atto di approvazione del progetto degli impianti utilizzati, nei casi previsti dall'art. 23;
- b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti.

2. Le province effettuano sulle domande un'istruttoria diretta a verificare la compatibilità delle attività oggetto della richiesta di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui è previsto l'utilizzo, e l'attività autorizzata.

3. Le province rilasciano l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale. Nel caso in cui il richiedente intenda rivolgersi ad un'utenza interregionale, ai sensi dell'art. 2, la provincia richiede al riguardo un parere alla Regione. Tale parere ha carattere vincolante ed è espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le province, nel caso di attività di modesta rilevanza, possono provvedere contestualmente all'approvazione degli impianti e all'autorizzazione dell'attività.

5. Le spese occorrenti per effettuare gli accertamenti necessari per l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Regione e viene versato alla provincia al momento della presentazione della domanda.

Art. 26.

Contenuto dell'autorizzazione

1. Il provvedimento che concede l'autorizzazione, deve indicare:

- a) l'attività di smaltimento autorizzata;
- b) i tipi e i quantitativi dei rifiuti;
- c) i requisiti tecnici;
- d) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
- e) il luogo dello smaltimento;
- f) il termine di validità dell'autorizzazione;
- g) l'ammontare delle garanzie finanziarie nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 27.

2. Le autorizzazioni hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

Art. 27.

Garanzie finanziarie

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa statale, è richiesta la garanzia finanziaria anche per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali.

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

3. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:

- a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria della provincia che ha rilasciato l'autorizzazione;
- b) presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore della provincia che ha emanato l'autorizzazione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.

4. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare la copertura dei costi per la bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendesse comunque necessaria, nonché dei costi per lo smaltimento finale dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e delle operazioni previste dal piano di sistemazione e recupero dell'area.

5. La giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di cui al comma 4 per la determinazione dell'importo della garanzia, fissa parametri articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti.

Art. 28.

Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. La provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, ove sia rilevata la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

c) alla revoca delle autorizzazioni in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

2. La provincia ha comunque facoltà di procedere in via cautelativa alla immediata sospensione temporanea dell'attività di smaltimento, qualora sussistano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, anche per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

Art. 29.

Trasmissione delle relazioni

1. Le province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività di rilascio delle autorizzazioni di loro competenza nonché sull'attività di controllo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 30 della presente legge.

2. Tale relazione deve contenere l'indicazione delle attività di smaltimento autorizzate, le relative tipologie di rifiuti, i luoghi in cui tali attività sono svolte, la durata del provvedimento, i soggetti a favore dei quali è stato rilasciato nonché una sintesi relativa all'attività di controllo effettuata.

Art. 30.

Controlli

1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle province con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.

2. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.

3. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati alla Regione mediante la relazione di cui all'art. 29, nonché al comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.

TITOLO V

CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 31.

Contributi regionali

1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonché al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e nelle altre normative di settore, concede contributi alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle società costituite fra enti pubblici nonché a quelle costituite fra enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.

2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche.

3. L'approvazione da parte del comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 32.

Iniziative di studio e di ricerca

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, può affidare ad enti, società, istituti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alla attività di pianificazione.

Art. 33.

Interventi di bonifica

1. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle province, in qualità di enti di controllo e dei criteri tecnici stabiliti dal decreto ministeriale 16 maggio 1989, approva un piano concernente le aree da bonificare, individuando gli interventi finalizzati al recupero ambientale di dette aree.

2. La provincia, qualora nell'esercizio dell'attività di controllo individui una discarica abusiva o comunque un'area in cui sono stati abbandonati rifiuti, provvede, contestualmente alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie, all'effettuazione degli accertamenti necessari per verificare la gravità dell'inquinamento e l'eventuale sussistenza di uno stato di pericolo per la salute e l'ambiente. Successivamente provvede a comunicare detto rinvenimento, i risultati delle indagini effettuate e la delimitazione cartografica dell'area alla Regione e al comune territorialmente interessato, indicando le necessità dell'assunzione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

3. Il sindaco o il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, sulla base della predetta comunicazione emanano un'ordinanza disponendo nei confronti del soggetto che ha provocato l'inquinamento o, nel caso in cui quest'ultimo non sia individuabile, nei confronti del proprietario dei terreni oggetto di discarica o di abbandono di rifiuti, l'effettuazione di interventi di messa in sicurezza o di bonifica, previa presentazione di un apposito progetto. L'ordinanza indica i termini entro cui il progetto deve essere trasmesso all'ente che ha emanato l'ordinanza e alla provincia competente.

4. I progetti sono approvati dalla provincia entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La giunta regionale, con apposita direttiva, stabilisce i criteri tecnici sulla cui base devono essere redatti i progetti.

5. Sui terreni oggetto di ordinanza è vietata, sino all'approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza, qualunque attività edilizia e di trasformazione del territorio. Tale divieto può essere limitato o rimosso in sede di approvazione del progetto, in relazione alle caratteristiche degli interventi da attuare.

6. Nei casi in cui i soggetti non ottemperino all'ordinanza si procede ai sensi dell'art. 34.

Art. 34.

Interventi di emergenza

1. La Regione, in relazione alle ordinanze presidenziali assunte a norma degli artt. 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, attua le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e a disporre la realizzazione.

2. Qualora la necessità di intervento, di cui al comma 1, sia causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Regione avvia contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero delle spese sostenute nonché per il risarcimento del danno subito nei confronti di tutti i soggetti responsabili.

3. La realizzazione degli interventi di cui sopra può essere affidata alle province e ai comuni in base ad apposita convenzione da definirsi in relazione alle singole situazioni di emergenza.

Art. 35.

Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

1. I comuni applicano una sanzione amministrativa da lire trentamila fino ad un massimo di un milione a chiunque violi l'obbligo di conferimento separato di rifiuti così come previsto dal regolamento di cui all'art. 14, secondo la gravità del fatto ed in base a quanto disposto dal regolamento medesimo.

2. È delegata ai comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.

3. È delegata alle province l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 28, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

4. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse.

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977.

Art. 37.

Disposizioni finali

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del piano territoriale regionale e del primo piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.

2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le province provvedono ad adeguare i piani infra-regionali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 38.

Competenze del circondario di Rimini e della città metropolitana

1. Fino all'effettiva istituzione della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competenze attribuite alla provincia dalla presente legge.

2. Suddette competenze saranno altresì svolte dalla Città metropolitana quando sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della legge n. 142 del 1990.

Art. 39.

Disposizioni transitorie

1. Le istruttorie relative alle domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione, già avviate presso i competenti uffici regionali o provinciali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono concluse in base a quanto previsto dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, e dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 34.

2. I piani infra-regionali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti della legge regionale n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, sono approvati dalla Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di trasmissione alla giunta regionale e comunque previa assunzione dell'atto di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, con le procedure di cui all'art. 13, commi 6 e 7 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.

3. Le province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assumono una deliberazione con i contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lettere g) ed h).

4. I procedimenti relativi alla concessione di contributi, all'affidamento degli incarichi e all'effettuazione degli interventi di cui rispettivamente agli artt. 28, 29 e 30 della legge regionale n. 6 del 1986, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le procedure dettate dagli articoli medesimi.

Art. 40.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati: la legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6; la legge regionale 26 luglio 1988, n. 29; la legge regionale 27 aprile 1990, n. 34; gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 5.

Art. 41.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 luglio 1994

BERSANI

94R0609

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 28.

Disciplina delle attribuzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 67 del 18 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e dal relativo regolamento di esecuzione, decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248.

2. Nelle disposizioni che seguono la legge 28 marzo 1991, n. 112, sarà indicata con la denominazione «legge statale».

Art. 2.

Attribuzioni delegate ai comuni

1. I comuni esercitano le funzioni concernenti:

- a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge statale e secondo i criteri di cui all'art. 19 del relativo regolamento di esecuzione;
- b) il rilascio, previo nulla-osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale;
- c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge statale;
- d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
- e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge statale, del relativo regolamento di esecuzione e dei criteri programmatori anche numerici, fissati dalla Regione e secondo le modalità stabilite nella presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE

Art. 3.

Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398

1. I comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale.

2. Ai fini della conversione dell'autorizzazione, il titolare deve inviare copia dell'autorizzazione medesima con l'indicazione del numero di iscrizione nel registro delle ditte e, se del caso, con l'indicazione della scelta effettuata fra l'autorizzazione regionale prevista dal comma 3 dell'art. 2 della legge statale e l'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dell'art. 2 della legge stessa:

- a) al comune di residenza, se risiede nell'ambito del territorio regionale;
- b) ad uno dei comuni capoluogo di provincia, a sua scelta, se risiede fuori dell'ambito del territorio regionale. Il comune competente provvede d'ufficio alla conversione.

3. Il comune che ha provveduto alla conversione dell'autorizzazione deve darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione se diverso e, nel caso in cui l'autorizzazione convertita sia posseduta dal titolare di concessione di posteggio sito in altro comune, anche al comune interessato. Il comune effettua la comunicazione mediante invio di una copia del documento relativo all'autorizzazione secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge statale.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale

1. Il comune, sulla base del nulla-osta regionale, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge statale.

2. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, provvede:

- a) il comune di residenza o sede legale rispettivamente dei soggetti e delle imprese richiedenti, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi almeno un posteggio sito in tale comune;
- b) un comune a scelta del richiedente, fra quelli sede di posteggio, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi posteggi siti in comuni non di residenza o non sede legale delle imprese interessate.

3. Ai fini della validità dell'autorizzazione il comune che la rilascia deve indicare i dati relativi al numero dei posteggi contenuti nel nulla-osta regionale. L'esercizio della attività di vendita nei singoli posteggi è subordinato all'ottenimento della relativa concessione da parte dei comuni competenti al rilascio. A tal fine il comune che rilascia l'autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio e agli altri comuni sede di posteggio. I comuni sede di posteggio devono comunicare immediatamente alla Regione l'avvenuta concessione di posteggio.

4. Con lo stesso procedimento di cui ai precedenti commi vengono rilasciate le autorizzazioni stagionali.

Art. 5.

Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale

1. Il comune, sulla base del nulla-osta regionale, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge statale.

2. Al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, provvede:

- a) il comune di residenza o sede legale rispettivamente dei soggetti e delle imprese richiedenti;
- b) il comune capoluogo di provincia, a scelta del richiedente, per i soggetti non residenti o non aventi sede legale nel territorio regionale.

3. Con lo stesso procedimento di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate le autorizzazioni stagionali.

4. Il comune che rilascia l'autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla Camera di commercio competente per territorio.

Art. 6.

Domande per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5, il soggetto richiedente invia apposita domanda alla regione Emilia-Romagna, servizio commercio, a mezzo raccomandata, indicando nei casi previsti dalla legge statale il comune prescelto.

2. Chi è interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 deve contestualmente indicare la localizzazione e la dimensione del posteggio o dei posteggi prescelti.

3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Regione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge statale e sulla base dei criteri di cui all'art. 11.

Art. 7.

Voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, il comune di residenza del subentrante effettua la voltura del titolo. Dell'avvenuto subingresso nell'autorizzazione il comune dà immediata comunicazione alla Regione e alla Camera di commercio competente per territorio.

Art. 8.

Estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita

1. Il comune che ha in carico il titolo autorizzativo provvede all'estensione merceologica dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge statale e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 9.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede a:

- a) revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 della legge statale;
- b) sospendere o revocare l'autorizzazione in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 6 della legge statale;

c) annotare le variazioni nei posteggi intervenute in attuazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge statale dandone comunicazione alla Regione.

2. Il comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o di revoca deve darne comunicazione immediata alla Regione, alla Camera di commercio ed ai comuni interessati.

Art. 10.

Attribuzioni delegate alle amministrazioni provinciali

1. Le province, in sede di elaborazione degli schemi di assetto della rete distributiva da inserire nei piani infraregionali previsti dagli artt. 12 e 13 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, formulano proposte, oltre che sulla localizzazione dei centri commerciali e degli altri insediamenti commerciali in sede fissa, anche sulla localizzazione e la classificazione dei mercati operanti su aree pubbliche aventi una area di attrazione sovracomunale.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI REGIONALI

Art. 11.

Funzioni regionali

1. La giunta regionale, sulla base dei dati forniti dai comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge statale, entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati medesimi, con propria deliberazione, emana i criteri programmatori previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge stessa.

2. Qualora il comune che deve provvedere a trasmettere i dati di cui al comma 1 ometta o ritardi la trasmissione, la Regione invita il comune a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, esercita il potere sostitutivo a mezzo di un commissario «ad acta».

3. La giunta approva l'elenco dei posteggi disponibili nel territorio regionale, indicando la localizzazione e le caratteristiche atte a consentire l'identificazione sulla planimetria del comune di ubicazione. L'elenco viene aggiornato e pubblicato ogni sei mesi nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta, emana gli indirizzi regionali ai sensi del comma 12 dell'art. 3 della legge statale.

Art. 12.

Nulla-osta regionale

1. Il presidente della giunta regionale o un suo delegato, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della istanza per la quale si richiede il nulla-osta regionale, provvede, in conformità ai criteri programmatori di cui al comma 1 dell'art. 11 e sentita la commissione di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge statale, per i casi previsti dalla legge stessa, al rilascio di apposito nulla-osta al comune competente a rilasciare l'autorizzazione.

2. Nello stesso termine e con le medesime modalità di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, provvede al rigetto delle istanze nei seguenti casi:

- a) mancanza di posteggi per esaurimento di quelli disponibili;
- b) mancanza di ulteriore disponibilità numerica per l'autorizzazione di cui all'art. 5.

3. Il comune, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge statale in capo al richiedente, provvede entro sessanta giorni al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 4 e 5, nonché all'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 8.

4. L'insussistenza dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e la conseguente impossibilità a procedere deve essere comunicata alla Regione.

5. Il comune deve comunicare immediatamente alla Regione, alla camera di commercio, e agli altri comuni interessati, le avvenute cessazioni di attività.

Art. 13.

Spese per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Agli oneri derivanti dalle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni di cui all'art. 2, la Regione fa fronte mediante la corresponsione di un contributo forfettario annuo che verrà ripartito in proporzione al numero degli atti di rilascio e di conversione, comunicati dai comuni alla Regione, e finanziato a norma di quanto disposto dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51.

2. La giunta regionale con apposito atto provvederà ad emanare i criteri di dettaglio per il rimborso delle spese di cui al comma 1.

3. La Regione partecipa alle spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni delegate alle province.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. I comuni che alla data di entrata in vigore della legge statale non hanno provveduto all'emanazione delle concessioni dei posteggi esistenti, formalmente istituiti e regolarmente utilizzati dagli esercenti il commercio prima della entrata in vigore della legge medesima, vi provvedono, dandone immediata comunicazione alla Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni procedono all'attribuzione definitiva dei posteggi, mediante il rilascio di concessione decennale, qualora siano verificate le seguenti condizioni:

a) il mercato sia frequentato regolarmente dallo stesso soggetto per un periodo di tempo non inferiore ad un anno prima dell'entrata in vigore della legge statale. Nei mercati stagionali una stagione è parificata ad un anno;

b) la frequenza sia attestata dal regolare pagamento del canone di concessione di suolo pubblico o da altra analoga documentazione in possesso del comune.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande di cui all'art. 6, presentate dalla data di entrata in vigore della legge statale alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge stessa, possono essere completate in conformità alle norme dettate dal regolamento medesimo.

4. Fino all'elezione del consiglio provinciale di Rimini, tutte le funzioni che la presente legge demanda alla provincia di Rimini sono esercitate dal circondario di Rimini.

5. La presente legge è dichiarata urgente ai termini del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 luglio 1994

BERSANI

94R0610

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 3 0 9 4 *

L. 2.600